

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **146/1998** (ECLI:IT:COST:1998:146)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **MARINI A.**

Camera di Consiglio del **25/02/1998**; Decisione del **20/04/1998**

Deposito del **23/04/1998**; Pubblicazione in G. U. **29/04/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24030**

Atti decisi:

N. 146

ORDINANZA 20-23 APRILE 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 415 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 163 e 164 dello stesso codice, e dell'art. 416 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1997 dal pretore di Perugia sul ricorso proposto da Versiglioni Gennaro contro la New Fire S.r.l. iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro a titolo di indennità di fine rapporto, il pretore di Perugia, con ordinanza del 15 marzo 1997, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 415 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 163 e 164 dello stesso codice, nella parte in cui "non prevedono a pena di nullità l'avvertimento al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione per non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c." e, in via alternativa e in riferimento agli stessi parametri, questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 del codice di procedura civile nella parte in cui "prevede decadenze a carico del convenuto costituitosi all'udienza di discussione fissata dal Pretore, senza essere stato avvertito della necessità di costituirsi dieci giorni prima di detta udienza per non incorrere in decadenze";

che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione, nel ricorso e nel pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, dell'avvertimento al convenuto a costituirsi nei termini di legge per non incorrere nelle decadenze di cui all'ultimo comma del citato art. 416 del cod. proc. civ. violerebbe: a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra le parti convenute nel giudizio ordinario di cognizione (ove siffatto avvertimento, ai sensi dell'art. 164 del cod. proc. civ., è previsto, a pena di nullità, nell'atto di citazione) e quelle convenute nello speciale rito del lavoro; b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la lesione del diritto di difesa del convenuto conseguente all'affidamento incolpevole dallo stesso riposto sulla possibilità di costituirsi regolarmente in giudizio - senza incorrere in decadenze - sino alla data dell'udienza di discussione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta quesiti plurimi, di portata tutt'altro che equivalente;

che il giudice a quo pone, inoltre, tra detti quesiti un legame irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto di quella che la precede (cfr. sentenza n. 188 del 1995);

che pertanto la questione, volutamente ancipite, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: ordinanze n. 325 del 1994 e n. 73 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 415, in relazione agli artt. 163 e 164, del codice di procedura civile, nonché dell'art. 416 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.